

Il decreto Liquidità prevede l'accesso ai finanziamenti condizionato ai rapporti di lavoro

Garanzie con accordi sindacali

Livelli occupazionali da gestire con le associazioni

DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Nel «Decreto Liquidità» l'accesso alle garanzie statali resta condizionato all'impegno, dell'impresa e/o del professionista, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Sulla base di quanto espressamente previsto nella lettera l), del comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge 23/2020 gli imprenditori, ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che richiederanno un finanziamento con le garanzie previste, superiori a 25 mila euro, dovranno espressamente impegnarsi, per tutta la durata del prestito e della garanzia accessoria, alla gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Questo impegno avrà un effetto dirompente sulle attività di più modeste dimensioni, quelle per intendersi con meno di 15 dipendenti (soglia in linea di principio utilizzata per la partecipazione delle associazioni sindacali alle decisioni delle imprese), che saranno

costrette, una volta ricevuto il finanziamento, a dover sottoporre agli accordi con le sigle rappresentative dei lavoratori, ogni decisione che possa essere ricondotta alla «gestione» dei livelli occupazionali previsti dalla disposizione suddetta.

L'impegno in questione si va ad aggiungere all'altro, come richiesto dalla lettera i) del comma 2 dell'articolo 1, che prevede la non distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020.

La necessità di gestire i livelli occupazionali tramite espressi accordi sindacali è passata, almeno fin ora, in secondo piano rispetto alle altre problematiche emerse subito dopo la lettura del cosiddetto «Decreto Liquidità». Si tratta, tuttavia, di un elemento innovativo e impegnativo che tutti coloro che, in questi giorni si stanno affrettando ad inoltrare le richieste di accesso alle garanzie statali, devono aver ben presente e valutare con estrema attenzione. Per le realtà di più piccole dimensioni, non abituate alla gestione degli accordi

con i lavoratori dipendenti con le rappresentanze sindacali, la disposizione in commento potrebbe rappresentare, infatti, un appesantimento e un ostacolo nella gestione futura delle attività, oltre a rappresentare un rallentamento inevitabile per l'ottenimento della liquidità in giorni così convulsi. Lo scopo della disposizione introdotta dal decreto legge richiamato, al di là delle sfumature di carattere politico che la stessa può evidentemente suscitare, sembra finalizzata alla protezione dei livelli occupazionali, che il soggetto richiedente possiede al momento dell'accesso alla garanzia statale. È piuttosto evidente, infatti, che per molte attività colpite dall'emergenza in atto, riuscire a salvaguardare tutti i posti di lavoro per i prossimi sei anni, a tanto ammonta il periodo di copertura delle garanzie previste dal decreto, può essere un'impresa ardua. Peraltro, il precedente decreto legge 18/2020 («Cura Italia») ha anche innescato, sempre nell'ottica di salvaguardia dei posti di lavoro, il blocco dei li-

cenziamenti collettivi e individuali per coronavirus; si tratta dei licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 223/1991, nonché dei licenziamenti per giustificato motivo «oggettivo», ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, norma inevitabilmente di favore per i lavoratori che potrebbero trovarsi improvvisamente senza lavoro a seguito di licenziamento. La durata del blocco ai licenziamenti è di sessanta giorni, decorrenti dal 17/03/2020 fino al 16/05/2020 e, anche in tal caso, sono soggetti alla citata novità tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti. È pur vero che lo stesso dl 18/2020 ha previsto, proprio per l'epidemia in corso, l'estensione della cassa integrazione in deroga con la possibilità di applicare gli ammortizzatori sociali anche per le imprese che occupano meno di 5 dipendenti e, quindi, l'idea del legislatore appare quella di porre un controllo rafforzato su quella che è la movimentazione, in particolar modo in uscita, dei lavoratori subordinati.

In effetti, l'impegno per l'ac-

cesso al credito con garanzia statale, per un ammontare superiore a 25 mila euro (al di sotto, si evidenzia che il detto impegno non sussiste) non preclude la possibilità all'imprenditore di intervenire nel rapporto con i lavoratori subordinati ma, se interviene, la «gestione», si ritiene anche per una mera riduzione di tempi di lavoro (da full a part time), deve essere in concorso con i sindacati. In assenza di un accordo sul punto, l'imprenditore e/o il lavoratore autonomo potrebbe essere chiamato a restituire il finanziamento in tempi brevi, stante la mancata copertura statale e salvo interventi diretti (garanzie), per mera facoltà dell'istituto di credito che può invocare il mancato rispetto dell'impegno attestato alla richiesta.

—@Riproduzione riservata—



Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

IL BAZOOKA IN CASO DI FALLIMENTO DELLE IMPRESE

Niente scudo penale per i soci

Che siano i soci a salvare le proprie imprese; ma senza scudo penale. Se vogliono finanziare la società con denari propri possono farlo e il loro credito, in caso di fallimento, non sarà postergato ma sarà trattato come quello di qualsiasi fornitore o banca, cioè in chirografo. Se poi qualche curatore vorrà fare una revocatoria o qualche procura vorrà contestare una qualche bancarotta preferenziale all'amministratore (spesso lo stesso socio), pazienza. Questo è il bazooka che il dl n. 23 del 9/4/2020 (decreto liquidità) prevede all'articolo 8 per chi vuole, temerariamente, affrontare la crisi puntando altre fiches personali sulla propria attività. La portata pratica della norma è già stata illustrata (vedi *ItaliaOggi* del 7/4/2020 2 del 14/4/2020): si tratta di sterilizzare dall'8 aprile al 31 dicembre 2020 gli effetti dell'articolo 2467 c.c. (2497-quinques in caso di attività di direzione e coordinamento) secondo il quale i soci che finanziano una società in un momento in cui la stessa è in squilibrio finanziario o patrimoniale vedono il proprio credito postergato rispetto a quello degli altri creditori e, se il rimborso di tale finanziamento è avvenuto nell'anno precedente il fallimento deve essere restituito. In pratica se il socio fa un finanziamento alla società fino a fine anno e la società fallisce entro l'anno di erogazione delle somme, la parte non restituita del finanziamento è un credito chirografario e non postergato (e quindi irrecuperabile in ipotesi di fallimento) mentre la parte già recuperata non è inefficace rispetto alla procedura (e quindi non dovrebbe essere restituita).

Notiamo intanto che l'aver sterilizzato l'articolo 2467 c.c. non pone al riparo del tutto dalla possibilità che i rimborsi del finanziamento siano inattuabili da parte di un curatore. È vero che non scatta l'automatica inefficacia prevista dalla norma civilistica ma la fuoriuscita di denaro dalla società al socio potrebbe essere soggetta ad azione di revocatoria fallimentare ricorrendone i presupposti

di cui all'articolo 67 l.f., a prescindere dalla natura del finanziamento. Se così non fosse si tratterebbe di una ipotesi di irrevocabilità del pagamento a rimborso non prevista da nessuna norma né, tanto meno, giustificabile. Parimenti l'aver rimborsato il credito (o parte di esso) in un momento di difficoltà finanziaria, sfociata poi nel fallimento, rischia di configurare una ipotesi di bancarotta preferenziale a carico degli amministratori (spesso coincidenti con i soci erogatori e beneficiari del rimborso). Nella norma, infatti, non vi è il minimo accenno alla sterilizzazione degli effetti penali del rimborso del finanziamento effettuato dai soci. Anche in questo caso la fuoriuscita di somme dalla società al socio in danno di altri creditori di pari grado o addirittura privilegiati rispetto al socio stesso non può che rappresentare un pagamento preferenziale fatto, peraltro, ad un soggetto vicino o coincidente con chi lo fa (amministratore). La norma, insomma, induce al finanziamento da parte dei soci ma risulta del tutto priva di appeal ed anzi nasconde insidie molto pericolose.

Peraltro la disciplina del finanziamento soci in situazioni di crisi di impresa è ben disciplinata dall'art. 182-quater l.f. che prevede addirittura la prededucibilità dell'80% dei finanziamenti soci effettuati in funzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Norma che da un lato è maggiormente tutelante da un punto di vista patrimoniale perché la prededucibilità, oltre a dare maggior garanzia di rimborso nell'eventuale successivo fallimento, è garanzia di irrevocabilità dei rimborsi nel frattempo ricevuti. Prededucibilità che mette al riparo anche da eventuali sbocchi penalistici non potendo configurare alcuna preferenzialità il pagamento effettuato a favore di un creditore super privilegiato.

Alessandro Felicioni

—@Riproduzione riservata—

Banche impreparate a gestire i nuovi prestiti

Banche impreparate a gestire i nuovi finanziamenti garantiti. È stato un avvio in salita quello dei nuovi finanziamenti fino a 25 mila euro garantiti dallo Stato attraverso il fondo di garanzia Pmi, previsti dal dl 23/2020. Molte banche, infatti, non si sono fatte trovare pronte alla gestione delle richieste dei prestiti. Lo ha dichiarato ieri in una nota il segretario generale della Federazione autonomi bancari italiani (Fabi), Lando Maria Sileoni. «Le procedure e le circolari interne - spiega Sileoni - non sono state implementate in tutti gli istituti di credito, nonostante esistano già da anni «prodotti» di finanziamento sostanzialmente identici e già garantiti dallo stesso fondo: ne consegue che le domande di nuovi prestiti non possono essere inserite e, quindi, non possono essere gestite le richieste». In questo modo, il denaro non potrà essere erogato in tempi rapidi, mettendo così a rischio la sopravvivenza di molte piccole attività. Inoltre, con una nota di ieri, Carla Ruocco, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ha denunciato «difficoltà di accesso al credito da parte di aziende sane» e anche ed anche per gli iscritti al registro della Centrale rischi (Crif), che si sono viste rifiutare dalle banche l'accesso al credito. «Si fermino subito le segnalazioni alla Centrale rischi e le rate dei mutui che sono state erroneamente prelevate sui conti correnti vengano riaccreditate al più presto», conclude Carla Ruocco.

Giulia Provino

—@Riproduzione riservata—

I fondi promessi dal governo non arrivano? La tua azienda deve lottare contro i burocrati? Segnala disfunzioni e criticità a questo indirizzo di posta elettronica crisiliquidita@italiaoggi.it ItaliaOggi è con te. Sempre